

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

A T T O

di

C O S T I T U Z I O N E

FARMACIA COMUNALE X^ Sede S.r.l.

Deliberazione consiliare 10.4.2002 n. 23

N.di rep.

N.....di fasc.

ATTO COSTITUTIVO
di Società a responsabilità limitata

L'anno il giorno del mese di
Avanti di me Dott. Notaio in, iscritto nel ruolo del
Collegio di
In uno dei locali segnati col numero della via in
Sono presenti i Signori
.....
.....
.....

I suddetti, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinunzia, tra loro d'accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta perché riceva il presente atto, in forza del quale stipulano quanto segue:

1° E' costituita una società a responsabilità limitata avente per oggetto
sotto la denominazione ".....".
La sede della Società è fissata in e provvisoriamente in via
2° Il capitale sociale è fissato in euro diecimila Esso è interamente
sottoscritto dai soci costituenti e per le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:
Il Comune di Terracina per una quota di euro 5.100;
Il Signor socio farmacista per una quota di euro 4.900;

Dichiarando i comparenti che, ai sensi dell'art. 2329 Cod. civ., è stato fatto il versamento dei tre decimi del capitale come sopra sottoscritto, per come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla sede di del Banco in data di ieri, documento che, previa lettura da me datane, si allega a questo atto sotto "A".

I rimanenti sette decimi saranno versati entro un mese dall'avvenuta iscrizione della società nei registri di cancelleria.

3° La società avrà la durata di anni venti a partire da oggi, e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta mediante deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci ai termini di legge.

4° Forma parte integrante del presente atto lo Statuto della Società che, dopo essere stato letto, approvato e sottoscritto da me Notaio e da tutti i comparenti, viene allegato sotto la lettera "B".

5° Il primo consiglio di amministrazione viene costituito come segue:
Presidente il Signor;
Consiglieri i Signori

I suddetti dichiarano di accettare.

6° Spetterà al presidente del consiglio di amministrazione esperire tutte le pratiche perché la società abbia la sua legale esistenza ed al medesimo vengono conferite la rappresentanza della società e la firma sociale. Egli viene altresì autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità senza bisogno di convocare ulteriormente i soci.

7° Gli amministratori come sopra nominati restano autorizzati a ritirare i tre decimi del capitale sottoscritto dal dopo che la società sarà iscritta nei registri di cancelleria, con facoltà di dare disarcico al Banco stesso.

8° Per le firme marginali di questo atto e degli allegati i comparenti tutti delegano i Signori

9° Le spese del presente atto e le dipendenti sono a carico della società.

Scritto tutto da persona di mia fiducia in un foglio del quale si sono occupate le quattro pagine.

Letto da me Notaio, unitamente agli allegati, a tutti i comparenti, i quali dichiarano di approvarlo riconoscendo il tutto conforme allo loro volontà.

STATUTO

FARMACIA COMUNALE 10^ SEDE

Art. 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione comunale sotto la denominazione: "FARMACIA COMUNALE 10^ SEDE".

Art. 2

La Società ha sede in Terracina.

Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2020 salvo proroghe stabilite dalla Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2365 C.C. richiamato dall'art. 2486 C.C..

Art. 4

La Società si propone la finalità di gestire e di condurre farmacie di cui sia titolare il comune di Terracina, da attuare in esecuzione ed in ottemperanza alle norme legislative richiamate al precedente articolo 1.

Pertanto, pur operando in regime privatistico e quindi pur essendo assoggettata alla disciplina del diritto comune, la Società trova la sua fonte anche nelle su richiamate leggi speciali, realizzandosi così una commissione tra tale disciplina e tali norme speciali, da cui scaturiscono regole di "evidenza pubblica" che determinano la scelta del contraente privato per quel che attiene ai requisiti ed alle entità delle partecipazioni.

Da tale carattere della Società scaturiscono anche le clausole in appresso riportate che sono dirette a disciplinare la obbligatorietà di prestazioni accessorie a carico del "socio privato" e circolazione della quota di partecipazione di cui esso è titolare.

Art. 5

Per il conseguimento delle finalità che si propone, la Società ha per oggetto l'attività di:

- a) Preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- b) Commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e prodotti per l'infanzia, articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, articoli e prodotti per l'alimentazione umana, articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.

Nella gestione dell'impresa la Società potrà assumere in locazione e/o in affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere.

La Società, in via assolutamente non prevalente, senza rivolgersi al pubblico e, comunque, nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91, potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6

Il capitale sociale è di € 10.000,00 (diecimila), diviso in quote ai sensi della legge e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante conferimento dei beni mobili ed immobili.

Art. 7

Le quote sociali sono nominative e non possono essere rappresentate da azioni; tuttavia, il socio può richiedere ed ottenere dall'Organo Amministrativo il rilascio di un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota di cui è titolare.

Art. 8

Atteso che trattasi di società a capitale misto (pubblico-privato) con prevalenza di capitale pubblico e che il socio privato è stato scelto mediante "evidenza pubblica" e del particolare settore di attività:

- 1) Il "socio privato" non può trasferire, ne in tutto ne in parte, la sua quota sociale, ovvero costituire diritti reali sulla stessa;
- 2) In caso di morte del socio privato la quota sociale verrà liquidata dal socio pubblico agli eredi per un corrispettivo determinato sulla base della situazione patrimoniale della società alla data del decesso con esclusione dell'avviamento commerciale;
- 3) In caso di recesso anticipato del socio privato, per la liquidazione della quota sociale, si provvede come nel caso di decesso;
- 4) Il "socio privato" quale affidatario della conduzione della gestione del servizio di farmacia, ha il compito di reperire ed assumere –alle dipendenze della società- collaboratori e personale per il buon andamento della gestione della stessa. E' obbligato, ai sensi dell'art. 2475 C.C., al compimento di prestazioni a carattere accessorio consistenti nello svolgimento della propria attività professionale nell'ambito e nell'interesse della Società, osservando l'orario di apertura della farmacia.

Tale attività sarà svolta senza vincolo di subordinazione, e quindi con esclusione di qualsiasi controllo da parte della Società, di modo che la sua prestazione è un vero e proprio conferimento di servizi che si aggiunge a quello in danaro sicché costituisce adempimento dell'obbligo sociale.

L'inadempimento alle prestazioni accessorie provocherà, a titolo di sanzione, l'esclusione del socio inadempiente, su deliberazione o determinazione dell'organo assembleare.

Al fine di tipizzare i comportamenti che conducono all'esclusione del "socio privato" per inadempimento, si farà riferimento essenzialmente all'efficienza, regolarità e continuità delle prestazioni con riferimento anche al risultato finale di gestione.

In caso d'esclusione del socio per inadempimento delle prestazioni accessorie, le relative quote saranno liquidate dalla Società in conformità ad una situazione patrimoniale che sarà redatta a quell'epoca, con conseguente riduzione del capitale sociale.

- 5) Il socio oltre al possesso dei requisiti necessari per la gestione, ha anche l'onere per l'arredamento dei locali e d'avviamento dell'attività.

Art. 9

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, od anche altrove, purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati: il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti Organo Amministrativo al completo e il collegio sindacale (se nominato): tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.10

Potranno intervenire all'Assemblea tutti coloro che risulteranno iscritti nel libro soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea medesima. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

Art.11

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.12

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo amministrativo, ogni qual volta lo ritenga necessario nell'interesse della Società, ovvero quando ne sia fatta richiesta dai soci.

Art.13

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art.14

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle deliberazioni dell'Assemblea, sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria sarà redatto da un Notaio.

Art.15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, il "socio pubblico" avrà sempre un rappresentante in più di quello di parte privata.

La nomina dei Consiglieri di parte pubblica avverrà ai sensi dell'art.2458 C.C..

I membri del Consiglio d'Amministrazione di parte privata restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, mentre quelli di parte pubblica restano in carica sino a revoca che potrà essere formalizzata solo ed esclusivamente dal Sindaco.

Art.16

Al Consiglio di Amministrazione restano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna.

La rappresentanza sociale e la firma della Società spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare solo affari o categorie d'affari determinati precisando i limiti della delega in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri nei limiti di cui all'art.2381.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza di voti, ed in caso di parità prevale la decisione alla quale aderisce il Presidente.

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori speciali.

Art.17

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso in ragione del loro incarico, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei soci.

Art.18

Quando le disposizioni di legge lo richiedono, la Società provvede alla costituzione di un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti a norma di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed uno dei Sindaci supplenti saranno nominati dal "socio pubblico" ai sensi degli artt. 2460 e 2458 C.C., mentre i due Sindaci effettivi e l'altro Sindaco supplente saranno nominati ai sensi dell'art. 2397 e seguenti C.C..

L'Assemblea che nomina i Sindaci ne determina il compenso.

Art.19

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvederà entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tale relazione sarà portata a conoscenza del Consiglio comunale tramite comunicazione del Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 20

Sugli utili netti risultanti dal bilancio verrà dedotto il cinque per cento (5%) da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il rimanente verrà ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore dei fondi di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui erano divenuti esigibili.

I responsabili della parte pubblica entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio della farmacia dovranno presentare i risultati del bilancio al Consiglio Comunale.

Art. 21

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

Art. 22

Le controversie che potessero insorgere fra i soci (compresi i loro eredi) oppure fra i soci o loro eredi e la Società ed i suoi organi, anche in sede di liquidazione, in dipendenza dell'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sociale e del presente statuto e sempre che possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri amichevoli compositori, che giudicheranno inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.

I primi due membri saranno nominati rispettivamente dall'una e dell'altra parte contendente mentre il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo membro, la stessa verrà demandata al Presidente del Tribunale di Latina, il quale provvederà anche ad integrare il Collegio, qualora una delle parti contendenti non avesse provveduto alla nomina del membro di sua competenza.

Dalla nomina del primo Arbitro, la controparte deve provvedere alla nomina del proprio arbitro entro i successivi quindici giorni; trascorso infruttuosamente tale termine, la parte ricorrente potrà rivolgersi per la nomina al Presidente del tribunale di Latina.

Il Collegio Arbitrale, costituito nelle forme e che con le modalità dianzi indicate sarà competente a decidere anche in ordine all'eventuale opposizione del socio avverso il provvedimento che dichiara per la sua esclusione.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative sia emanate che emanande, in materia di società a responsabilità limitata.

---ooOoo---

COMUNE DI TERRACINA

Provincia di Latina

---ooOoo---

REGOLAMENTO

FARMACIA COMUNALE X^ SEDE

---ooOoo---

Deliberazione consiliare 10.4.2002 n.23

INDICE

CAPO I

“AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO”

ART. 1.....	<i>pag. 1</i>
ART. 2.....	<i>pag. 1</i>
ART. 3.....	<i>pag. 1</i>
ART. 4.....	<i>pag. 1</i>
ART. 5.....	<i>pag. 1</i>
ART. 6.....	<i>pag. 1</i>
ART. 7.....	<i>pag. 1</i>
ART. 8.....	<i>pag. 1</i>

CAPO II

“DEL FARMACISTA – DIRETTORE-GESTORE”

ART. 9.....	<i>pag. 2</i>
ART. 10.....	<i>pag. 2</i>
ART. 11.....	<i>pag. 2</i>
ART. 12.....	<i>pag. 2</i>
ART. 13.....	<i>pag. 2</i>
ART. 14.....	<i>pag. 2</i>
ART. 15.....	<i>pag. 2</i>
ART. 16.....	<i>pag. 3</i>
ART. 17.....	<i>pag. 3</i>
ART. 18.....	<i>pag. 3</i>
ART. 19.....	<i>pag. 3</i>
ART. 20.....	<i>pag. 3</i>
ART. 21.....	<i>pag. 3</i>

CAPO III

“PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA”

ART. 22.....	<i>pag. 4</i>
ART. 23.....	<i>pag. 4</i>
ART. 24.....	<i>pag. 4</i>

CAPO IV

“DIUSPOSIZIONI GENERALI E FINALI”

ART. 25.....	<i>pag. 4</i>
--------------	---------------

CAPO I

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 1

La farmacia comunale X[^] sede viene gestita attraverso la costituzione di una S.r.l..

ART. 2

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende al funzionamento del servizio.

ART. 3

La farmacia esercita la vendita di medicinali al pubblico e svolge inoltre il servizio per conto di quegli Enti od associazioni che ne facciano richiesta.

ART. 4

La farmacia resta aperta per assicurare il servizio a favore della popolazione e degli Enti da essa serviti.

La farmacia osserva l'orario di apertura stabilito dall'A.S.L. per tutte le farmacie operanti nel territorio del Comune. Previa autorizzazione dell'A.S.L. si potranno valutare modifiche dell'orario di apertura della farmacia tale da assicurare il servizio anche nelle ore notturne in modo totale o parziale.

In caso di calamità naturali o di sospensione della assistenza diretta, il farmacista gestore –previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio di Amministrazione- deve recarsi in farmacia per somministrare medicinali od altri prodotti richiesti.

Osserva i turni di servizio disposti dall'Azienda ASL competente, salvo scambio turno accordato precedentemente.

ART. 5

Per il funzionamento della Farmacia comunale X[^] sede è istituito apposito schedario dei prodotti farmaceutici.

ART. 6

Alla tenuta ed all'aggiornamento dello schedario di cui al precedente art.5 è responsabile il farmacista gestore.

ART. 7

La tenuta e l'aggiornamento dello schedario consiste nella registrazione dei prodotti farmaceutici fatti pervenire, previa commissione, dalle Case fornitrici e dai grossisti di prodotti farmaceutici (carico) e nella registrazione di quelli venduti sia a pagamento per contanti che su prescrizione mutualistiche (scarico).

L'attività è gestita con l'utilizzo dei sistemi informatici.

ART. 8

Il personale preposto alla tenuta e all'aggiornamento dello schedario dei prodotti farmaceutici, di cui all'art.6, deve, congiuntamente al farmacista-socio, procedere alla redazione di apposito inventario di tutto quanto esistente nei locali della Farmacia, per medicinali od altro. Tale inventario deve essere redatto, in triplice copia, almeno a fine di ciascun anno e su supporto informatico. Dell'esattezza di tale inventario sono responsabili il personale preposto e il farmacista-socio.

CAPO II

DEL FARMACISTA-DIRETTORE-GESTORE

ART. 9

La direzione della Farmacia è affidata al farmacista-socio, il quale dovrà essere in possesso di regolare laurea in farmacia e di iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Farmacisti, nonché dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio della professione.

ART. 10

Il farmacista direttore ha diritto alle ferie annuali ed ai permessi o congedi previsti dalla normativa vigente.

Le supplenze o sostituzioni, che si rendessero necessarie in seguito a ferie, sono disposte dall'organo decisionale della S.r.l..

Le supplenze o sostituzioni che si rendessero necessarie in seguito a malattie o permessi, sono garantite dal farmacista gestore e comunicate all'organo della S.r.l.

ART. 11

Il farmacista-direttore della farmacia comunale X[^] sede deve tenere una condotta seria e dignitosa, esplicare la sua attività con capacità e diligenza, sorvegliare che nei locali della farmacia si stia con educazione e serietà. Deve proporre al Consiglio di Amministrazione tutte quelle modifiche e quei miglioramenti che ritiene utili per il maggior sviluppo ed incremento della farmacia.

ART. 12

Al farmacista-direttore è assolutamente vietato l'esercizio professionale diretto o per interposta persona, nonché la compartecipazione ad attività commerciali.

E' inoltre vietata l'ordinazione in proprio di medicinali e di altro materiale farmaceutico.

ART. 13

Il farmacista-direttore deve rimettere, ogni giorno, al personale preposto alla tenuta dello schedario di cui all'art.5, l'elenco completo di tutti i prodotti farmaceutici pervenuti alla farmacia stessa e di tutti i prodotti venduti sia a pagamento per contanti che su prescrizioni mutualistiche, indicando, per ciascun prodotto, la quantità, la qualità, il prezzo unitario e totale.

ART. 14

Il farmacista-direttore sovrintende a tutto l'andamento del servizio farmaceutico ed è il solo responsabile del buon andamento del servizio farmaceutico del magazzino di deposito e di tutto quanto vi contiene, nonché di qualsiasi infrazione alle disposizioni di Legge.

Egli è anche consegnatario responsabile del mobilio, utensili, vasellame, medicinali, stoviglie, attrezzi, ecc. per il servizio della farmacia.

ART. 15

In particolare il farmacista deve:

- a) spedire con la dovuta sollecitudine e sotto la sua personale responsabilità tutte le ricette mediche, astenendosi dal dettare prescrizioni e suggerimenti che sono e che devono essere di competenza esclusiva dei medici;
- b) curare che la farmacia sia sempre fornita di tutti i medicinali più in uso, dei presidi, degli apparecchi e degli articoli occorrenti;

- c) tenere un esatto inventario del mobilio, degli utensili e delle suppellettili esistenti in farmacia e nel magazzino;
- d) preparare quei rimedi galenici che non convenga, per il prezzo o per ragioni tecniche, acquistare dal libero commercio;
- e) tenere al corrente il registro copie ricette, con l'indicazione del numero progressivo, della data, del farmaco spedito e del prezzo;
- f) astenersi dalla somministrazione gratuita dei medicinali.

ART. 16

In tutto ciò che concerne l'esercizio tecnico del servizio, l'acquisto dei medicinali, degli strumenti e degli apparecchi sanitari nonché la custodia dei materiali e dei prodotti, il farmacista-direttore risponde personalmente nei limiti delle proprie attribuzioni.

Di ogni danno derivante alle persone o alle cose, sia che provenga da infrazioni di legge o di regolamenti o da trasgressioni alle ingiunzioni delle Autorità, sia anche che derivi da negligenza o da imperizia, il farmacista-direttore risponde personalmente.

Risponde, inoltre, personalmente ed economicamente di eventuali discordanze rilevate a seguito di operazioni inventariali periodiche.

ART. 17

La farmacia è dotata di n.1 registratore automatico degli incassi che il farmacista-direttore deve far funzionare, rilasciando ad ogni cliente lo scontrino fiscale.

Qualora venga richiesta dal cliente, il farmacista-direttore è tenuto all'emissione di fattura.

ART. 18

E' vietato al farmacista di modificare in alcun modo una ricetta e fare sostituzioni sostanziali nella spedizione della ricetta. Se la ricetta non è chiaramente intelligibile, se la farmacia non dispone di alcuna delle sostanze prescritte, se la dose di un medicinale è superiore alla dose massima stabilita dalla farmacopea ufficiale, il farmacista deve sospendere la spedizione finchè non abbia sentito l'avviso del medico prescrivente.

ART. 19

Il farmacista-direttore cura inoltre l'osservanza di tutte le norme e le disposizioni relative all'acquisto, alla conservazione ed alla vendita delle sostanze stupefacenti e velenose.

ART. 20

Nell'applicazione di prezzi il farmacista-direttore deve attenersi:

- per le specialità medicinali prescrivibili SSN, ai costi vigenti riferiti alla media europea, aggiornati per via informatica;
- per il resto delle specialità, ai prezzi sorvegliati;
- per le preparazioni magistrali, ai prezzi amministrativi della tariffa nazionale;
- per tutto il resto ai prezzi consigliati dalle case produttrici.

ART. 21

Per le disposizioni d'urgenza, effettuate dopo l'orario normale di servizio, è applicato il diritto di fuori orario o notturno, stabilito dall'Ordine dei Farmacisti. Tale diritto rientra negli introiti della società.

CAPO III

PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

ART. 22

L'esercizio del servizio farmaceutico comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Non più tardi del mese di marzo è compilato il consuntivo della gestione della farmacia, relativo all'anno precedente. Da esso debbono risultare l'incasso complessivo, le spese sostenute distinte per acquisto medicinali, spese di personale, spese varie di gestione, nonché l'indicazione del profitto o della perdita dell'esercizio.

ART. 23

Le fatture delle varie ditte farmaceutiche, relative alla fornitura di medicinali od altro, sono pagate dalla società nei tempi e nelle modalità di legge.

ART. 24

Alla fine dell'anno finanziario (31 dicembre) il consuntivo si ottiene sommando gli incassi per contanti, gli incassi dovuti alle rimesse della Regione Lazio. Questo totale, detratte le spese (di personale, costo medicinali e spese varie) e computato l'incremento o decremento dell'inventario, dà un avanzo o un disavanzo che rappresenta l'utile e la perdita dell'esercizio del servizio farmaceutico.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 25

Per quanto non previsto e non indicato nel presente regolamento, si applicano le norme e le disposizioni contenute nelle R.D. 30 settembre 1938, n.1706, riguardante il Regolamento per il Servizio Farmaceutico e tutte le altre disposizioni legislative in vigore.

AVVISO PUBBLICO

Con la deliberazione n. del è stata decisa la costituzione di una Società a responsabilità limitata alla quale viene affidata la gestione della farmacia X^ sede da porre in esercizio in Terracina nei locali dell'Ospedale Civile "A. Fiorini".

Al tal fine è stato deciso di acquisire un socio minoritario, mediante cessione di quote di capitale sociale.

Il socio dovrà essere in possesso dei sottoindicati requisiti per la conduzione della farmacia:

1. **Laurea in farmacia;**
2. **Iscrizione all'albo dei farmacisti;**
3. **Certificato attestante che il concorrente è in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'acquisizione della titolarità di una farmacia;**
4. **Attestazione antimafia per sé e per i conviventi;**
5. **Esperienza nell'attività propria almeno decennale.**

- A) Il candidato socio all'atto della costituzione della società dovrà produrre autocertificazione attestante che l'interessato non riveste la qualifica di titolare di farmacia o di socio di società per la gestione di una farmacia.
- B) Il socio, inoltre, dovrà provvedere a proprie spese, all'arredamento dei locali adibiti al servizio pubblico, come previsto dalla Farmacopea Ufficiale Italiana edizione IX.
- C) Dovrà curare l'intera gestione dell'attività.
- D) Il Comune di Terracina, quale socio di maggioranza si riserva la facoltà e la capacità di controllo dell'attività con specifico riferimento al conseguimento dei risultati economici e gestionali in termini di efficacia ed efficienza.

La partecipazione di minoranza e la gestione ha la durata della Società stessa, ma resta comunque subordinata al conseguimento dei risultati come sopra individuati e specificati all'art.8 dello Statuto.

Le domande di partecipazione unitamente alla documentazione di rito e l'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il **trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso** e con espressa dizione di aver preso visione dell'atto n. del e dei suoi allegati (statuto e atto costitutivo).

La Commissione nominata dall'Amministrazione comprendente di un farmacista nominato dall'ordine dei farmacisti della provincia di Latina, di un commercialista nominato dall'ordine dei commercialisti della provincia di Latina e di un funzionario dell'Amministrazione Comunale, procederà in base ai criteri sottospecificati, valutando la documentazione ad essi criteri riferite e presentate:

- a) **titoli relativi all'esercizio professionale e titoli di studio e di carriera;**
- b) **progetto tecnico organizzativo.**

Terracina, lì

Il Sindaco

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO

per l'appalto concorso per reperire il socio di minoranza nella costituenda Società di capitali per la gestione della decima sede farmaceutica del Comune di Terracina.

Quest'Amministrazione intende individuare un socio privato farmacista cui affidare la gestione della Farmacia X^ sede farmaceutica tramite la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico – privato a maggioranza pubblico.

L'avviso pubblico, con documentazione allegata, potrà essere ritirato presso l'ufficio Segreteria – Piazza Municipio, tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Terracina, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la richiesta di invito redatto in carta legale, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico, inviato –per conoscenza- all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina, e inviato per la pubblicazione al quotidiano "Il Sole ventiquattrore", alla G.U. della Repubblica Italiana, alla G.U. della Comunità Economica Europea e sui quotidiani Il Tempo, Il Messaggero e Latina Oggi.

IL DIRIGENTE

BANDO DI GARA

**COMUNE DI TERRACINA – LATINA – PIAZZA MUNICIPIO – 04019 –
TEL. 0773/702243 FAX 0773/702273**

OGGETTO: Bando di gara per appalto concorso per reperire il socio di minoranza nella costituenda Società di capitali per la gestione della decima sede farmaceutica del Comune di Terracina X Sede.

Prot. n.

Lì

IL DIRIGENTE

In esecuzione delle deliberazione di Consiglio Comunale n. del

esecutivi;

Vista la legge 8.6.1990 n.142;

Visto l'art.12 della legge 23.12.1992 n.498;

Visto il D. Lgs. 17.3.1995 n.157;

Vista la legge 29.3.1995 n.95;

Visto il D.P.R. 16.9.1996 n.533;

RENDE NOTO CHE

- 1) il Comune di Terracina intende costituire, ai sensi della normativa citata in premessa, una società di capitali e precisamente una società per azioni per la gestione della farmacia di cui è titolare e più precisamente la decima sede farmaceutica prevista dalla vigente Pianta organica delle farmacie del Comune di Terracina;
- 2) nella predetta società di capitali il Comune di Terracina avrà una partecipazione del 51% ed il socio privato del 49% dell'intero capitale sociale ammontante a € 10.329,14 (Diecimila trecentoventinove, 14 centesimi) ;
- 3) a tal proposito il Comune di Terracina procederà mediante procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso;
- 4) gli interessati dovranno far pervenire a questo Comune, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la richiesta di invito redatta in carta legale, con allegati tutti i documenti di seguito richiesti:
 - a) Laurea in farmacia o equipollente;
 - b) Iscrizione all'Albo dei farmacisti e per i cittadini di altri Stati membri della Comunità Europea idonea documentazione conforme all'art.15, 1° comma, del D.Lgs. 157/95;
 - c) Certificato attestante che il concorrente è in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'acquisto della titolarità di una farmacia;
 - d) Idonee dichiarazioni bancarie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art.13 del D.Lgs. 358/92;
 - e) Elenco nominativo dei conviventi (art.2 del D.Lgs. 490/94) con eventuale produzione, al fine di snellire l'iter procedurale, delle attestazioni antimafia per sé ed i conviventi in applicazione dell'art.15, comma 2 ter, del Decreto Legge n.67/97 convertito nella legge n.135/97.

La carenza di un documento richiesto o la consegna della domanda oltre il termine suddetto comporterà l'esclusione dall'eventuale invito all'appalto concorso, non facendo fede al tal fine la data di spedizione postale, ma esclusivamente quella di ricezione da parte del Comune.

Le richieste di invito inoltrate dagli interessati non costituiranno di per sé titolo per la partecipazione alla gara, riservandosi il Comune di Terracina di ammettere alla medesima i soggetti ritenuti idonei anche in relazione alla particolarità della gara stessa.
- 5) i contenuti essenziali dello Statuto della costituenda sono illustrati nell'allegato 1) al presente bando;
- 6) i soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro sessanta giorni al Comune di Terracina, una busta chiusa con ceralacca, recante la dicitura "Appalto concorso Azienda Farmaceutica Terracina Calcatore S.p.a.", contenete la cauzione – anche tramite fideiussione bancaria – ammontante a £. € 2.582,28 centesimi e tre buste chiuse contenenti al loro interno l'offerta di cui al successivo punto 10 ("A" prezzo, "B" titoli relativi all'esercizio professionale e titoli di studio e di carriera, "C" progetto tecnico – organizzativo);
- 7) le offerte saranno esaminate dalla specifica Commissione costituita con apposito atto deliberativo. La Commissione seguirà, nell'apertura delle buste e attribuzione del punteggio, il seguente ordine cronologico: Buste "C", Buste "B", Buste "A".
- 8) il candidato socio, all'atto della costituzione della Società, dovrà produrre autocertificazione, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni, attestante che l'interessato non riveste la qualifica di titolare di farmacia o di socio di società per la gestione di una farmacia;

9) si procederà all'aggiudicazione, da parte del Comune di Terracina, in base all'art. 23, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 17.3.95 n. 157 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi di cui alle seguenti lettere A), B) e C):

A) il prezzo

Il prezzo consiste nell'importo che il concorrente s'impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale per acquisire la qualità di socio di maggioranza nella costituenda società.

Il prezzo base è pari a € 180.760 (Centottanta settecentosessanta) con incremento minimo di € 5.164,60 centesimi o multipli.

L'erogazione predetta, da effettuarsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione della gara con le modalità che saranno successivamente definite, non esclude l'obbligo di conferimento della propria quota di capitale al momento della stipula dell'atto costitutivo della società.

A tale criterio la Commissione attribuirà un punteggio fino al 50/100, sulla base della seguente procedura di calcolo: verrà attribuito il punteggio massimo di 50 al concorrente che ha offerto il maggior prezzo, agli altri sarà assegnato un punteggio proporzionale alla somma offerta rapportata al massimo punteggio con le seguenti modalità: se M è il prezzo massimo offerto, il punteggio da attribuire al i-esimo concorrente che ha offerto la somma S sarà pari a: $(S/M) \times 50$.

B) titoli relativi all'esercizio professionale e titolo di studio e di carriera

I titoli relativi all'esercizio professionale ed i titoli di studio e di carriera saranno valutati, fino al massimo di 40/100, secondo i seguenti criteri:

- fino a un massimo di 12 punti per titoli di studio e di carriera;
- fino a un massimo di 28 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.

Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai anni ed inferiori ai anni.

Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

- a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 2 per anno per i primi dieci anni; 0,8 per anno per i seguenti dieci anni;
- b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 1,8 per anno per i primi dieci anni; 0,72 per anno per i secondi dieci anni;
- c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle aziende sanitarie locali, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 1,6 per anno per i primi dieci anni; 0,6 per anno per i secondi dieci anni;
- d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle aziende sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome: punti 1,4 per anno per i primi dieci anni; 0,4 per i secondi dieci anni.

La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità Economica Europea è valutata come appresso:

- a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità Economica Europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

- b) l'attività di ogni altro farmacista, che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiana;
- c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
- d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore dell'unità sanitarie locali.

Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:

- a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 4;
- b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 2,8;
- c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 o dell'art. 8 della legge 30.11.1989, n. 398 fino ad un massimo di punti 1,6;
- d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in farmacia: punti 1,2;
- e) pubblicazione scientifiche inerenti alle materie di esame di cui al D.P.C.M. 298/94: fino ad un massimo di punti 0,8;
- f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,8;
- g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,8;
- h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino ad un massimo di punti 0,4;

C) progetto tecnico - organizzativo

Il progetto tecnico – organizzativo deve avere riguardo ai vari profili tecnici, estetici e funzionali del servizio (quali ad esempio: ubicazione e numero luce dei locali, arredamento e dotazione strumentale dell'esercizio, personale addetto, elencazione commentata dei settori merceologici che si intendono attivare, individuazione dei servizi da offrire all'utenza con particolare riguardo a quelli attinenti agli aspetti socio-sanitari dell'attività, etc.,etc.).

Il progetto dovrà, altresì, indicare il termine entro il quale verrà avviato il servizio.

La Commissione potrà attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10/100.

- 10) in caso di parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio maggiore per il criterio di cui alla lettera A) del precedente numero 9); in caso di ulteriore parità l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente con il punteggio maggiore per il criterio di cui alla lettera B) del precedente numero 9); in caso di persistente parità l'aggiudicazione avverrà per sorteggio a cura del Presidente della Commissione alla presenza dei concorrenti, o di loro delegati, in aula consiliare in seduta pubblica;
- 11) l'aggiudicatario non potrà in alcun modo cedere a terzi il diritto di acquisire la qualità di socio nella costituenda società.

IL DIRIGENTE

